

Comune di Farra di Soligo

Provincia di Treviso



REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA VIDEOSORVEGLIANZA SUL TERRITORIO COMUNALE

Approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. ___ in data ___/___/_____

SOMMARIO

Art.	DESCRIZIONE	Art.	DESCRIZIONE
	CAPO I - PRINCIPI GENERALI	15	Informazioni rese al momento della raccolta
1	Oggetto	16	Diritti dell'interessato
2	Definizioni	17	Sicurezza dei dati
3	Finalità	18	Cessazione del trattamento dei dati
4	Diretta visione delle immagini	19	Limiti alla utilizzazione di dati personali
5	Trattamento dei dati personali	20	Comunicazione
	CAPO II – OBBLIGHI PER IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO		CAPO IV – TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE - MODIFICHE
6	Informativa	21	Tutela
7	Designato	22	Rinvio dinamico
8	Funzioni del designato		CAPO V – DISPOSIZIONI FINALI
9	Persone autorizzate ad accedere alla sala di controllo		
10	Nomina degli autorizzati alla gestione dell'impianto di videosorveglianza	23	Pubblicità del regolamento
11	Accesso ai sistemi e parola chiave	24	Entrata in vigore
	CAPO III – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI		
12	Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali		
13	Modalità da adottare per i dati video ripresi		
14	Obbligo degli operatori		

CAPO I PRINCIPI GENERALI

Art. 1 - Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina il trattamento dei dati personali, realizzato mediante l'impianto di videosorveglianza attivato nel territorio del Comune di Farra di Soligo.

2. Per tutto quanto non è dettagliatamente disciplinato nel presente regolamento si rinvia a quanto disposto dalla vigente normativa e, in particolare, da:

- **Decreto legislativo 30 giugno 2003, numero 196**, Codice in materia di protezione dei dati personali;
- **Provvedimento in materia di videosorveglianza** emanato dal Garante per la protezione dei dati personali in data 8 aprile 2010;
- **Decreto legislativo 10 agosto 2018, numero 101** "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)";
- **Regolamento UE 2016/679** del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE;
- **Direttiva UE numero 2016/680** del 27 aprile 2016 relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti ai fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio;
- **decreto del Presidente della Repubblica numero 15 del 15.01.2018**, recante "Regolamento a norma dell'articolo 57 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante l'individuazione delle modalità di attuazione dei principi del Codice in materia di protezione dei dati personali relativamente al trattamento dei dati effettuato, per le finalità di polizia, da organi, uffici e comandi di polizia";
- **decreto legislativo 18 maggio 2018, numero 51, recante:** "Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio."
- **Linee Guida numero 3/2019** sul trattamento di dati personali attraverso Videosorveglianza - Adottate dall'EDPB (European Data Protection Board - Comitato Europeo per la Protezione dei Dati) in assemblea plenaria il 10 Luglio 2019;
- **articoli 50 e 54 del decreto legislativo 18 agosto 2000, numero 267** e successive modificazioni;
- **decalogo del 29 novembre 2000** promosso dal Garante per la protezione di dati personali;
- **Circolare del Ministero dell'Interno** dell'8 febbraio 2005, numero 558/A/471;
- **legge numero 125/2008** (di conversione del decreto legge numero 92/2008, c.d. "decreto sicurezza");
- **decreto del Ministero dell'Interno 5 Agosto 2008;**
- **decreto legge 23 febbraio 2009, numero 11**, recante: "Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori", ed in particolare dall'art. 6;
- **legge 15 luglio 2009, numero 94** "Disposizioni in materia di sicurezza pubblica";
- **decreto legge 20 febbraio 2017, numero 14** "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città";
- **decreto legge 4 ottobre 2018, numero 113** "Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata."

Art. 2 - Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende:

- a) per "**banca di dati**", il complesso di dati personali, formatosi presso la sala di controllo e trattato esclusivamente mediante riprese televisive che, in relazione ai luoghi di installazione delle videocamere, riguardano prevalentemente i soggetti che transitano nell'area interessata ed i mezzi di trasporto;
- b) per "**trattamento**", qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione;
- c) per "**dato personale**", ai sensi dell' articolo 4, numero 1, del Regolamento UE 2016/679, qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile («interessato»); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un

identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale;

- d) per “**dati identificativi**”, i dati personali che permettono l'identificazione diretta dell'interessato;
- e) per “**dati particolari**”, ai sensi dell'articolo 9 del Regolamento UE 2016/679, i dati che rivelano l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché quelli genetici, dati biometrici (intesi a identificare in modo univoco una persona fisica), dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona;
- f) per “**dati giudiziari**”, dati personali relativi alle condanne penali e ai reati o a connesse misure di sicurezza;
- g) per “**titolare**”, la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali; quando le finalità e i mezzi di tale trattamento sono determinati dal diritto dell'Unione o degli Stati membri, il titolare del trattamento o i criteri specifici applicabili alla sua designazione possono essere stabiliti dal diritto dell'Unione o degli Stati membri;
- h) per “**responsabile del trattamento**”, la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio od altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento;
- i) per “**designato al servizio**”, la persona fisica che sovrintende l'attività di videosorveglianza per conto del titolare del trattamento;
- j) per “**amministratore di sistema dell'impianto di videosorveglianza**”, il soggetto che risponde a quanto indicato nel provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 27 novembre 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale numero 300 del 24 dicembre 2008, e successive modificazioni intervenute con il Provvedimento del 25 giugno 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale numero 149 del 30 giugno 2009, e sovrintende la gestione dell'infrastruttura di videosorveglianza nonché tratta i dati per finalità di sviluppo, gestione, implementazione, manutenzione dei componenti hardware e software di tale infrastruttura;
- k) per “**autorizzati**”, le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento di dati personali dal titolare o dal responsabile;
- l) per “**interessato**”, la persona fisica cui si riferiscono i dati personali;
- m) per “**comunicazione**”, il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati diversi dall'interessato, dal responsabile, dalle persone autorizzate, ai sensi dell'articolo 2-quaterdecies del decreto legislativo numero 196/2003 così come modificato dal decreto legislativo numero 101/2018, al trattamento dei dati personali sotto l'autorità diretta del titolare o del responsabile, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione, consultazione o mediante interconnessione;
- n) per “**diffusione**”, il dare conoscenza generalizzata dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- o) per “**dato anonimizzato**”, il dato che in origine a seguito di inquadratura, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;
- p) per “**blocco**”, la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione di trattamento;
- q) per “**dati biometrici**”, ai sensi dell' articolo 4, numero 14, del Regolamento UE 2016/679, il dato personale, ottenuto da un trattamento tecnico specifico, relativo alle caratteristiche fisiche, fisiologiche o comportamentali di una persona fisica, che ne consente o ne conferma l'identificazione univoca, quale l'immagine facciale o i dati dattiloscopici;
- r) per “**strumenti elettronici**”, gli elaboratori, i programmi per elaboratori e qualunque dispositivo elettronico o comunque automatizzato con cui si effettua il trattamento;
- s) per “**autenticazione informatica**”, l'insieme degli strumenti elettronici e delle procedure per la verifica anche indiretta dell'identità;
- t) per “**credenziali di autenticazione**”, i dati ed i dispositivi, in possesso di una persona, da questa conosciuti o ad essa univocamente correlati, utilizzati per l'autenticazione informatica;
- u) per “**parola chiave**”, la componente di una credenziale di autenticazione associata ad una persona ed a questa nota, costituita da una sequenza di caratteri o altri dati in forma elettronica;
- v) per “**profilo di autorizzazione**”, l'insieme delle informazioni, univocamente associate ad una persona, che consente di individuare a quali dati essa può accedere, nonché i trattamenti ad essa consentiti;
- w) per “**sistema di autorizzazione**”, l'insieme degli strumenti e delle procedure che abilitano l'accesso ai dati e alle modalità di trattamento degli stessi, in funzione del profilo di autorizzazione del richiedente;
- x) per “**videocamere fisse**”, l'insieme di componenti ed apparati, di natura hardware e software, che costituiscono un sistema di videosorveglianza urbana basato sulla ripresa di immagini e dati che provengano da apparati di ripresa (telecamere digitali) installati su supporti fissi quali pali e/o sbracci.
- y) per “**videocamere mobili**”, l'insieme di componenti ed apparati, di natura hardware e software, comandabili tramite software forniti dal produttore (eventualmente anche tramite app per smartphone e tablet) permettono di effettuare il movimento su di un solo asse, quindi verticale od orizzontale;
- z) per “**Body Cam**”, telecamere portatili, indossabili, che si posizionano in genere sulla testa o su una spalla, al fine di monitorare l'attività di chi le indossa e dei soggetti con cui costui interagisce;
- aa) per “**Dash Cam**”, piccole videocamere che vengono posizionate sulle autovetture, generalmente sul cruscotto, e in grado di registrare quello che accade all'interno ma soprattutto all'esterno dell'abitacolo;

bb) per “**fototrappole**”, sistemi in grado di fotografare in modo del tutto automatico un corpo che entra nel raggio di azione di apposito sensore e viene inquadrato alla fotocamera, senza il bisogno della presenza fisica dell'operatore.

Art. 3 - Finalità e sistemi di sorveglianza

1. Il presente regolamento garantisce che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante l'attivazione di un impianto di videosorveglianza nel territorio, gestito dal Comune di Farra di Soligo, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale. Il trattamento dei dati è effettuato per motivi di interesse pubblico rilevanti finalizzati alla sicurezza della popolazione e alla salvaguardia della vita e dell'incolumità fisica ai sensi dell'articolo 2-sexies del decreto legislativo numero 196/2003.

2. L'attività di videosorveglianza di cui al precedente comma è finalizzata a:

- incrementare la sicurezza urbana e la sicurezza pubblica nonché la percezione delle stesse rilevando situazioni di pericolo e consentendo l'intervento degli operatori;
- prevenire, accertare e reprimere gli atti delittuosi, le attività illecite e gli episodi di microcriminalità commessi sul territorio comunale e quindi ad assicurare maggiore sicurezza ai cittadini nell'ambito del più ampio concetto di “sicurezza urbana” già richiamato; le informazioni potranno essere condivise con tutte le Forze di Polizia competenti a procedere nei casi di commissione di reati;
- tutelare gli immobili di proprietà o in gestione dell'Amministrazione Comunale e gli edifici pubblici e a prevenire eventuali atti di vandalismo o danneggiamento;
- controllare le aree considerate a maggiore rischio per la sicurezza, l'incolumità e l'ordine pubblico;
- al monitoraggio del traffico e alla rilevazione di infrazioni al Codice della strada;
- attivare uno strumento operativo di protezione civile sul territorio comunale;
- ad acquisire elementi probatori in fattispecie di violazioni amministrative o penali;
- per controllare situazioni di degrado caratterizzate da abbandono di rifiuti su aree pubbliche ed accertare l'utilizzo abusivo di aree impiegate come discariche di materiali e di sostanze pericolose;
- monitorare il rispetto delle disposizioni concernenti, modalità, tipologia ed orario di deposito dei rifiuti;
- verificare l'osservanza di ordinanze e/o regolamenti comunali al fine di consentire l'adozione degli opportuni provvedimenti;
- promozione turistica o pubblicitaria anche con l'utilizzo di webcam o camera on-line; in questo caso non devono essere rese riconoscibili le persone riprese;
- tutte quelle attività previste dalla normativa vigente.

Garantisce altresì i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro ente o associazione coinvolti nel trattamento. Il sistema informativo e i programmi informatici sono configurati riducendo al minimo l'utilizzazione dei dati personali e di dati identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzati mediante dati anonimi od opportune modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità.

3. Nei locali dell'ufficio della Polizia Locale comunale sarà posizionato un monitor per la visione in diretta delle immagini riprese dalle telecamere.

4. L'individuazione dei luoghi di installazione delle telecamere e dei punti di ripresa è competenza della Giunta comunale; potranno essere installati sistemi integrati, sistemi intelligenti e sistemi per rilevare delle violazioni al codice della strada.

5. I sistemi integrati collegano telecamere tra soggetti diversi che consentono la sorveglianza da parte di società specializzate, mediante collegamento ad un unico centro.

6. I sistemi intelligenti sono dotati di software che permettono l'associazione di immagini a dati biometrici, in grado, ad esempio, di riprendere e registrare automaticamente comportamenti o eventi anomali e segnalarli.

7. La presenza di sistemi di rilevazione delle violazioni al codice della strada deve essere segnalata da appositi cartelli. Le telecamere devono riprendere solo la targa del veicolo e gli altri elementi necessari per la predisposizione del verbale di accertamento delle violazioni, ad esempio il tipo del veicolo, il giorno, l'ora e il luogo nei quali la violazione è avvenuta. Le fotografie e i video non possono essere inviati al domicilio dell'interessato del veicolo, che potrà richiedere di visionare la documentazione. Al momento dell'accesso, se ripresi, dovranno opportunamente essere oscurati, o resi comunque non riconoscibili, i passeggeri a bordo del veicolo e gli altri veicoli e/o persone presenti.

8. In relazione ai principi di pertinenza e di non eccedenza, il sistema informativo e i programmi informatici sono configurati riducendo al minimo l'utilizzazione dei dati personali e di dati identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzati mediante dati anonimi od opportune modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità.

9. L'utilizzo dei sistemi della videosorveglianza viene attuato attraverso un corretto impiego delle applicazioni e nel rispetto dei principi di:

Liceità, quale rispetto delle normative vigenti;

Proporzionalità, con sistemi attuati e collocati a seguito di attenta valutazione. In applicazione al principio di proporzionalità, pur essendo consentiti margini di libertà nella valutazione da parte del titolare del trattamento, non sono ammesse scelte del tutto discrezionali e insindacabili. Va in generale evitata la rilevazione di dati in aree o attività che non sono soggette a concreti pericoli o per le quali non ricorre un'effettiva esigenza di deterrenza;

Finalità, attuando il trattamento dei dati solo per scopi determinati ed espliciti. E' consentita la videosorveglianza come misura complementare volta a migliorare la sicurezza all'interno o all'esterno di edifici o impianti ove si svolgono attività produttive, industriali, commerciali o di servizi;

Necessità, con esclusione di uso superfluo della videosorveglianza. Tale principio prevede che i sistemi informativi e i programmi informatici vengano configurati riducendo al minimo e solo in caso di stretta necessità. Pertanto andranno evitati eccessi e ridondanze nei sistemi di videosorveglianza.

Art. 4 - Diretta visione delle immagini

1. Il sistema di videosorveglianza deve essere realizzato nella piena compatibilità con le tecnologie adottate nelle sale/centrali operative delle forze di polizia.

2. La diretta visualizzazione delle immagini rilevate con i sistemi di videosorveglianza nelle sale o centrali operative è limitata ad obiettivi particolarmente sensibili e strategici per la sicurezza urbana o in presenza del requisito di pubblico interesse (necessità, pertinenza, non eccedenza dei dati o dei trattamenti).

3. Non si procede alla raccolta di immagini di dettaglio dei tratti somatici delle persone, a meno che ciò non sia necessario alle finalità istituzionali dell'impianto.

4. Il flusso dei dati deve giungere alla centrale operativa della Polizia Locale comunale ed eventualmente alla centrale operativa delle forze di polizia di cui al patto per la sicurezza sottoscritto presso la Prefettura di Treviso.

Art. 5 – Trattamento dei dati personali

1. Il trattamento dei dati personali è effettuato a seguito dell'attivazione di un impianto di videosorveglianza.

2. Le finalità istituzionali del suddetto impianto sono del tutto conformi alla normativa vigente e, in particolare: — alle funzioni istituzionali demandate al Comune di Farra di Soligo, in particolare dal decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267, dal decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, numero 616, dal decreto legislativo 31 marzo 1998, numero 112, dalla legge 7 marzo 1986 numero 65, sull'ordinamento della Polizia Locale, dalla normativa regionale di cui, in particolare, alla legge regionale 12 del 13 giugno 2003, dal Regolamento 13 gennaio 2015, numero 1, nonché dallo statuto e dai regolamenti comunali;

— al dettato normativo in tema di sicurezza urbana integrata e, in particolare, alla legge numero 125/2008 (di conversione del decreto legge numero 92/2008, c.d. "decreto sicurezza"), al decreto del Ministero dell'Interno 5 Agosto 2008, alla legge 15 luglio 2009, numero 94 "Disposizioni in materia di sicurezza pubblica", al decreto legge 20 febbraio 2017, numero 14 "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città" e al decreto legge 4 ottobre 2018, numero 113 "Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata".

La disponibilità tempestiva di immagini presso l'ufficio della Polizia Locale e i locali delle forze di polizia costituisce inoltre uno strumento di prevenzione e di razionalizzazione dell'azione della Polizia Locale e nazionale.

3. La videosorveglianza effettua una vera e propria attività di vigilanza su persone e beni, sostituendo, in tutto o in parte, la presenza umana sul posto.

4. La risoluzione delle immagini sarà tarata con riferimento alle finalità del trattamento per l'area sorvegliata.

5. In applicazione dei richiamati principi di liceità, finalità e proporzionalità, l'utilizzo di sistemi di videosorveglianza risulta consentito con riferimento alle attività di controllo volte ad accertare l'abbandono dei rifiuti di qualsiasi natura, nonché a monitorare il rispetto delle disposizioni in materia di raccolta dei rifiuti (come ad esempio l'orario di esposizione dei contenitori) solo se non risulta possibile, o si riveli non efficace, il ricorso a strumenti e sistemi di controllo alternativi. Analogamente, l'utilizzo di sistemi di videosorveglianza è lecito se risultano inefficaci o inattuabili altre misure nei casi in cui si intenda monitorare il rispetto delle disposizioni concernenti modalità, tipologia ed orario di deposito dei rifiuti, la cui violazione è sanzionata amministrativamente (articolo 13 della legge 24 novembre 1981, numero 689). Il Comune di Farra di Soligo potrà avvalersi di un impianto di videosorveglianza mobile per controllare particolari situazioni di degrado quali l'abbandono di rifiuti su aree pubbliche e nei parchi. I cittadini che transiteranno nelle aree sorvegliate saranno informati con cartelli della presenza delle telecamere, i cartelli saranno visibili anche quando il sistema di videosorveglianza sarà attivo in orario notturno. Per particolari necessità o situazioni che richiedono l'utilizzo di attrezzature specializzate e personale esterno il titolare del trattamento può conferire la nomina di responsabile esterno, di cui all'articolo 28 del Regolamento UE 2016/679, a persone o società esterne con apposito atto che dovrà contenere disposizioni specifiche sul trattamento dei dati personali, regole e modalità di trattamento.

6. Il sistema di videosorveglianza comporterà esclusivamente il trattamento di dati personali rilevati mediante le riprese televisive e che, in relazione ai luoghi di installazione delle videocamere, interessano i soggetti ed i mezzi di trasporto che transiteranno nell'area interessata.

7. Al fine di promuovere la sicurezza integrata sul territorio, recependo i contenuti del decreto legge numero 14/2017 convertito in legge numero 48/2017 "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città" ed in particolare rispetto le previsioni di cui all'articolo 7 dello stesso, possono essere individuati specifici obiettivi per incrementare il controllo del territorio attraverso il concorso, sotto il profilo di sostegno strumentale, finanziario e logistico, di soggetti pubblici e privati. Tali obiettivi possono essere individuati nell'ambito dei

“patti per l’attuazione della sicurezza urbana” di cui all’articolo 5 del predetto decreto, nel rispetto delle linee guida adottate.

8. Per specifiche finalità gli operatori di Polizia Locale possono essere dotati di sistemi di microtelecamere (quali ad esempio le body cam) per l’eventuale ripresa di situazioni di criticità per la sicurezza. Le auto di servizio potranno essere dotate di telecamere da cruscotto (quali ad esempio le dash cam) per l’acquisizione di immagini ai fini della sicurezza stradale, urbana e degli operatori medesimi. Tali sistemi devono essere finalizzati alla tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, alla prevenzione, all’accertamento e alla repressione dei reati. Il trattamento dei dati personali effettuato tramite questo sistema di ripresa visiva rientra nell’ambito di applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 2018, numero 15. Le videocamere e le schede di memoria di cui sono dotati tali sistemi dovranno essere contraddistinte da un numero seriale che dovrà essere annotato in apposito registro recante il giorno, l’orario, i dati indicativi del servizio e la qualifica e nominativo del dipendente che firmerà la presa in carico e la restituzione. La scheda di memoria, all’atto della consegna ai singoli operatori, non dovrà contenere alcun dato archiviato. Il sistema di registrazione dovrà essere attivato solo in caso di effettiva necessità, ossia nel caso di insorgenza delle situazioni finalizzate alla tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, alla prevenzione, all’accertamento e alla repressione dei reati. Spetta al Responsabile del Servizio di Polizia Locale impartire l’ordine di attivazione dei dispositivi, in relazione all’evolversi degli scenari di sicurezza e ordine pubblico che facciano presupporre criticità. Lo stesso ne disporrà la disattivazione. Al termine del servizio gli operatori interessati, previa compilazione di un foglio di consegna, affideranno tutta la documentazione video realizzata al Responsabile del Servizio. Il trattamento dei dati personali effettuati con simili sistemi di ripresa devono rispettare i principi generali ed in particolare i dati personali oggetto di trattamento debbono essere pertinenti, completi e non eccedenti le finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati, nonché conservati in una forma che consenta l’identificazione dell’interessato per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati, per poi essere cancellati.

9. Gli impianti di videosorveglianza non potranno essere utilizzati, in base all’articolo 4 dello statuto dei lavoratori di cui alla legge 300 del 20 maggio 1970 e successive modificazioni, per effettuare controlli sull’attività lavorativa dei dipendenti del Comune di Farra di Soligo, di altre amministrazioni pubbliche o di altri datori di lavoro, pubblici o privati.

CAPO II OBBLIGHI PER IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Art. 6 - Informativa

1. I soggetti interessati, che stanno per accedere o che si trovano in una zona videosorvegliata, devono essere informati mediante appositi cartelli secondo le indicazioni del Garante per la protezione dei dati personali.

2. In presenza di più telecamere, in relazione alla vastità dell’area e alle modalità delle riprese, sono installati più cartelli.

3. Sul sito istituzionale del Comune è pubblicata l’informativa contenente le modalità e le finalità degli impianti di videosorveglianza, la modalità di raccolta e conservazione dei dati e le modalità di diritto di accesso dell’interessato secondo quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 e dal decreto legislativo numero 51/2018 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali. Inoltre viene riportata l’indicazione della esatta collocazione di tutti gli impianti di videosorveglianza comunale con indicazione della natura e finalità di essi.

Art. 7 – Designato al servizio

1. Il Responsabile del Servizio di Polizia Locale, o altra persona da lui nominata, domiciliati in ragione delle funzioni svolte presso l’ufficio di Polizia Locale, è individuato quale designato del trattamento dei dati personali rilevati, ai sensi per gli effetti dell’articolo 2, comma 1, lettera h) del presente regolamento.

2. Il designato deve rispettare pienamente quanto previsto, in tema di trattamento dei dati personali, dalle leggi vigenti, ivi incluso il profilo della sicurezza e dalle disposizioni del presente regolamento.

3. Il designato procede al trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal titolare il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni di cui al presente articolo e delle proprie istruzioni.

4. I compiti affidati al designato devono essere analiticamente specificati per iscritto, in sede di designazione.

5. Gli autorizzati al materiale trattamento devono elaborare i dati personali ai quali hanno accesso attenendosi scrupolosamente alle istruzioni del titolare o del designato.

6. Il designato custodisce le chiavi per l’accesso ai locali della centrale di controllo, le chiavi degli armadi per la conservazione delle immagini, nonché le parole chiave per l’utilizzo dei sistemi.

Art. 8 - Funzioni del designato

1. Il designato del trattamento:

- adotta, rispetta e fa rispettare le misure di sicurezza;
- cura l'informativa di cui all'articolo 13 del Regolamento UE 2016/679;
- individua gli incaricati del trattamento;
- impartisce le istruzioni agli incaricati e vigila sul loro rispetto;
- evade entro 30 giorni le richieste di reclami;
- secondo le modalità e i tempi contenuti nelle richieste, evade le richieste di informazioni pervenute da parte del Garante in materia di protezione dei dati personali;
- dispone la distruzione dei dati nel caso venga meno lo scopo del trattamento o l'obbligo di conservazione;
- informa senza ingiustificato ritardo gli interessati in caso di violazione dei dati personali suscettibile di presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà affinché possano prendere le precauzioni del caso, in stretta collaborazione con le autorità di controllo e nel rispetto degli orientamenti impartiti dalle autorità competenti;
- comunica al titolare del trattamento l'avvenuta violazione dei dati personali (*data breach*) affinché esso notifichi la violazione all'autorità competente, senza ingiustificato ritardo e, ove possibile, entro 72 ore dal momento in cui ne è venuto a conoscenza.

Art. 9 - Persone autorizzate ad accedere alla sala di controllo

1. L'accesso alla sala di controllo è consentito solamente al personale della Polizia Locale comunale autorizzato per iscritto dal Responsabile del Servizio e agli autorizzati di cui ai successivi articoli.
2. Eventuali accessi di persone diverse devono essere autorizzati, per iscritto, dal Responsabile del Servizio di Polizia Locale.
3. Possono essere autorizzati all'accesso solo gli incaricati, per scopi connessi alle finalità di cui al presente regolamento, nonché il personale addetto alla manutenzione degli impianti ed alla pulizia dei locali e il personale delle forze dell'ordine.
4. Il designato impartisce idonee istruzioni atte ad evitare assunzioni o rilevamento di dati da parte delle persone autorizzate all'accesso per le operazioni di manutenzione degli impianti e di pulizia dei locali.
5. Gli autorizzati vigilano sul puntuale rispetto delle istruzioni e sulla corretta assunzione di dati pertinenti e non eccedenti rispetto allo scopo per cui è stato autorizzato l'accesso.

Art. 10 – Nomina degli autorizzati alla gestione dell'impianto di videosorveglianza

1. Il designato nomina gli autorizzati in numero sufficiente a garantire la gestione del servizio di videosorveglianza.
2. Gli autorizzati andranno nominati tra gli agenti di Polizia Locale o altro personale del Comune di Farra di Soligo che per esperienza, capacità ed affidabilità forniscono idonea garanzia nel pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento e sicurezza dei dati.
3. La gestione dell'impianto di videosorveglianza è prioritariamente riservata agli organi di Polizia Locale.
4. Con l'atto di nomina, ai singoli autorizzati saranno affidati compiti specifici e puntuali prescrizioni per l'utilizzo dei sistemi.
5. In ogni caso, prima dell'utilizzo degli impianti, gli autorizzati saranno istruiti al corretto uso dei sistemi, sulle disposizioni della normativa di riferimento e sul presente regolamento.
6. Nell'ambito degli autorizzati potranno essere individuati, con l'atto di nomina, i soggetti cui è affidata la custodia e conservazione delle password e delle chiavi di accesso alla sala operativa ed agli armadi per la conservazione dei supporti contenenti le immagini.

Art. 11 - Accesso ai sistemi e parole chiave

1. L'accesso ai sistemi è consentito esclusivamente al designato e agli autorizzati.
2. Gli autorizzati, previa comunicazione scritta al designato, potranno autonomamente variare la propria password.

CAPO III TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Art. 12 - Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali

1. I dati personali oggetto di trattamento sono:
 - a) trattati su uno dei presupposti di liceità che il codice prevede;
 - b) raccolti e registrati per le finalità di cui al presente regolamento e resi utilizzabili in altre operazioni del trattamento a condizione che si tratti di operazioni non incompatibili con tali scopi;
 - c) il sistema informativo ed il relativo programma informatico sono conformati, già in origine, in modo da non utilizzare dati relativi a persone identificabili quando le finalità del trattamento possono essere realizzate impiegando solo dati anonimi;
 - d) conservati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario al soddisfacimento delle finalità istituzionali dell'impianto, per le quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati ed in ogni caso pari al periodo di tempo stabilito dai successivi commi;

e) trattati, con riferimento alla finalità dell'analisi dei flussi del traffico, con modalità volta a salvaguardare l'anonimato ed in ogni caso successivamente alla fase della raccolta, atteso che le immagini registrate possono contenere dati di carattere personale;

f) l'attività di videosorveglianza è effettuata nel rispetto del c.d. principio di proporzionalità nella scelta delle modalità di ripresa e dislocazione.

2. I dati personali sono ripresi attraverso le telecamere dell'impianto di videosorveglianza installate sul territorio comunale.

3. Le telecamere di cui al precedente comma consentono, tecnicamente, riprese video a colori in condizioni di sufficiente illuminazione naturale o artificiale, o in bianco/nero in caso contrario. Inoltre le telecamere posizionate sono dotate di brandeggio (in verticale e in orizzontale) a 360° e zoom ottico e digitale e collegate ad un centro di gestione ed archiviazione di tipo digitale. Tali caratteristiche tecniche consentono un significativo grado di precisione e di dettaglio della ripresa. Il titolare del trattamento dei dati personali si obbliga a non effettuare riprese di dettaglio dei tratti somatici delle persone, che non siano funzionali alle finalità istituzionali dell'impianto attivato. I segnali video delle unità di ripresa saranno raccolti da una stazione di monitoraggio e controllo presso la sala controllo dell'ufficio Polizia Locale. In questa sede le immagini saranno visualizzate su monitor e registrate su un supporto digitale.

4. Considerato che, per il numero e la vastità delle aree di ripresa, la constatazione di eventi di atti vandalici, di abbandono rifiuti e delle altre circostanze connesse alle finalità della videosorveglianza, può essere effettivamente rilevata solo a distanza di vari giorni dall'accadimento, il termine di conservazione delle immagini viene uniformato in sette giorni, che coincidono con il termine di legge stabilito per la conservazione delle immagini specificamente finalizzate alla sicurezza urbana, in quanto un tempo di conservazione inferiore potrebbe vanificare l'individuazione dei responsabili e quindi l'efficacia stessa della videosorveglianza.

5. In ossequio al disposto di cui all'articolo 35 del Regolamento UE 2016/679, qualora il trattamento di dati realizzato mediante il sistema di videosorveglianza comunale presenti un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche, il titolare del trattamento effettua, prima di procedere al trattamento, una valutazione dell'impatto dei trattamenti previsti sulla protezione dei dati personali, fatto salvo quanto previsto dai paragrafi 4 e 5 del citato articolo 35.

Art. 13 - Modalità da adottare per i dati video ripresi

1. I monitor degli impianti di videosorveglianza sono collocati nella centrale operativa, ossia in ambienti adibiti a ciò, in modo tale da non permettere la visione delle immagini, neanche occasionalmente, a persone estranee non autorizzate.

2. L'accesso alle immagini da parte del designato e degli autorizzati si limita alle attività oggetto di sorveglianza; eventuali altre informazioni di cui vengano a conoscenza mentre osservano il comportamento di un soggetto ripreso, non devono essere prese in considerazione.

3. Nel caso in cui le immagini siano conservate, i relativi supporti vengono custoditi, per l'intera durata della conservazione, in un armadio o simile struttura dotato di serratura, apribile solo dal designato e dagli autorizzati del trattamento dei dati.

4. La cancellazione delle immagini sarà garantita mediante gli strumenti e le procedure tecnologiche più adeguate; le operazioni di cancellazione devono essere effettuate esclusivamente all'interno dell'ambiente a ciò deputato sito all'interno dell'ufficio Polizia Locale.

5. Nel caso il supporto debba essere sostituito per eccessiva usura, sarà distrutto in modo da renderlo inutilizzabile, non permettendo il recupero dei dati in esso presenti.

6. L'accesso alle immagini ed ai dati personali è consentito:

- al designato e agli autorizzati dello specifico trattamento;
- ai preposti alle indagini dell'autorità giudiziaria e di polizia amministrativa;
- all'amministratore di sistema del Comune di Farra di Soligo e alla ditta fornitrice dell'impianto nei limiti strettamente necessari alle loro specifiche funzioni di manutenzione;
- all'interessato debitamente autorizzato in quanto oggetto di riprese.

7. Nel caso di accesso ai dati da parte dell'interessato questi avrà visione solo delle immagini che lo riguardano direttamente con oscurazione di tutti i dati personali altrui.

8. Tutti gli accessi alla visione saranno documentati mediante registro informatico, a cura degli operatori della Polizia Locale comunale, nel quale sono riportati la data e l'ora d'accesso e l'identificazione del terzo autorizzato.

9. Non possono essere rilasciate copie delle immagini registrate concernenti altri soggetti diversi dall'interessato; ne è consentito il rilascio ai soggetti legittimati all'accesso ai sensi e per gli effetti degli artt. 22 e ss. L. 241/90 e, in particolare, nei casi in cui, in ossequio alle previsioni di cui all'art. 24, comma 7, L. 241/90, l'accesso alle immagini sia necessario per curare o per difendere gli interessi giuridici del richiedente; l'accesso sarà garantito mediante l'utilizzo di tecniche di oscuramento dei dati identificativi delle persone fisiche eventualmente presenti non strettamente indispensabili per la difesa degli interessi giuridici del soggetto istante; qualsiasi divulgazione di dati personali costituisce distinta fattispecie di trattamento di dati personali per il quale il titolare del trattamento deve disporre di una base giuridica di cui all'articolo 6 del Regolamento UE 2016/679.

10. Copia delle immagini potranno essere rilasciate all'Autorità Giudiziaria ed alla Polizia Giudiziaria per finalità di indagini giudiziarie, amministrative e risarcimento danni.

11. Fatto salvo quanto previsto dal comma 10, nel caso di riprese relative ad incidenti stradali, anche in assenza di lesioni alle persone, i filmati possono essere richiesti ed acquisiti attraverso l'organo di polizia che procede al rilievo dell'incidente.

12. Nell'ambito delle investigazioni difensive, il difensore della persona sottoposta alle indagini, a norma dell'articolo 391-quater c.p.p., può acquisire copia digitale dei filmati della videosorveglianza presentando specifica richiesta motivata al designato al trattamento dei dati, previa autorizzazione dell'autorità giudiziaria e corresponsione delle spese per il rilascio di copia digitale. Salvo l'ipotesi di conservazione per diverse finalità, i dati si intendono disponibili per i normali tempi di conservazione.

13. In presenza di un fatto reato, l'interessato, nelle more di formalizzare denuncia o querela presso un ufficio di polizia, può richiedere al designato al trattamento che i filmati siano conservati oltre i termini di legge, per essere messi a disposizione dell'organo di polizia procedente. La richiesta deve comunque pervenire al designato entro i termini di conservazione previsti. Spetta all'organo di polizia procedente avanzare formale richiesta di acquisizione dei filmati, che dovrà comunque pervenire entro novanta giorni dalla data dell'evento, decorsi i quali i dati saranno distrutti.

14. In ogni caso di accoglimento delle richieste di cui ai commi precedenti l'autorizzato al trattamento dei dati dovrà annotare le operazioni eseguite al fine di acquisire i filmati e riversarli su supporto digitale, con lo scopo di garantire la genuinità dei dati stessi.

15. La diffusione di immagini personali è consentita quando la persona interessata ha espresso il proprio consenso o è necessaria per la salvaguardia della vita o dell'incolumità fisica o è giustificata da necessità di giustizia o di polizia; essa è comunque effettuata con modalità tali da non recare pregiudizio alla dignità della persona.

Art. 14 - Obblighi degli operatori

1. L'utilizzo del brandeggio da parte degli operatori autorizzati al trattamento dovrà essere conforme ai limiti indicati nel presente regolamento e dalle norme in materia.

2. L'utilizzo delle telecamere è consentito solo per il controllo di quanto si svolge nei luoghi pubblici mentre esso non è ammesso nelle proprietà private.

3. Fatti salvi i casi di richiesta degli interessati al trattamento dei dati registrati, questi ultimi possono essere riesaminati, nel limite del tempo ammesso per la conservazione di cui ai precedenti articoli, solo in caso di effettiva necessità per il conseguimento delle finalità di cui al presente regolamento e a seguito di regolare autorizzazione di volta in volta del Responsabile del Servizio di Polizia Locale.

4. La mancata osservanza degli obblighi previsti dal presente articolo comporterà l'applicazione di sanzioni disciplinari e, nei casi previsti dalla normativa vigente, di sanzioni amministrative oltre che l'avvio degli eventuali procedimenti penali.

Art. 15 - Informazioni rese al momento della raccolta

1. Il Comune di Farra di Soligo, in ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 e del decreto legislativo numero 51/2018, si obbliga ad affiggere un'adeguata segnaletica permanente conforme alla normativa vigente nelle strade e nelle piazze in cui sono posizionate le telecamere, su cui è riportata la seguente dicitura: "Comune di Farra di Soligo (TV) - Area videosorvegliata" secondo i provvedimenti emanati dalle competenti autorità.

2. In presenza di più telecamere, in relazione alla vastità dell'area oggetto di rilevazione, sono installati più cartelli.

3. Il Comune di Farra di Soligo si obbliga a comunicare alla comunità cittadina l'avvio del trattamento dei dati personali con l'attivazione dell'impianto di videosorveglianza, l'eventuale incremento dimensionale dell'impianto e l'eventuale successiva cessazione per qualsiasi causa del trattamento medesimo.

Art. 16 - Diritti dell'interessato

1. In relazione al trattamento dei dati personali l'interessato, su presentazione di apposita istanza, ha diritto:

a) di ottenere la conferma dell'esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo;

b) di essere informato sugli estremi identificativi del titolare e del delegato oltre che sulle finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati;

c) di ottenere, a cura del designato, senza ritardo e comunque non oltre un mese dalla data di ricezione della richiesta, ovvero entro tre mesi, se necessario tenuto conto del numero delle richieste:

— la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano e la comunicazione in forma intelligibile dei medesimi dati e della loro origine, nonché della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici, delle modalità e delle finalità su cui si basa il trattamento; la richiesta non può essere inoltrata dallo stesso soggetto se non trascorsi almeno novanta giorni dalla precedente istanza, fatta salva l'esistenza di giustificati motivi;

— la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;

— di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.

2. I diritti di cui al presente articolo riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione.

3. Nell'esercizio dei diritti di cui ai commi precedenti l'interessato può conferire, per iscritto, delega o procura a persone fisiche, enti, associazioni od organismi. L'interessato può, altresì, farsi assistere da persona di fiducia.

4. Le istanze di cui al presente articolo possono essere trasmesse al titolare o al designato anche mediante lettera raccomandata, posta elettronica certificata o posta elettronica, che dovrà provvedere in merito entro e non oltre quindici giorni.

5. Nel caso di riscontro negativo alla istanza di cui ai commi precedenti, l'interessato può rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali, fatte salve le possibilità di tutela amministrativa e giurisdizionale previste dalla normativa vigente.

Art. 17 - Sicurezza dei dati

1. Il designato impartisce idonee istruzioni atte ad evitare assunzioni o rilevamento di dati da parte delle persone autorizzate all'accesso per le operazioni di manutenzione degli impianti e di pulizia dei locali.

2. Il designato individua gli autorizzati in numero sufficiente a garantire la gestione del servizio di videosorveglianza e dei sistemi di lettura targhe nell'ambito degli operatori di Polizia Locale. La gestione degli impianti di videosorveglianza e dei sistemi di lettura targhe è riservata agli organi di Polizia Locale aventi qualifica di Ufficiali e Agenti di polizia giudiziaria ai sensi dell'articolo 55 del c.p.p..

Art. 18 - Cessazione del trattamento dei dati

1. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, di un trattamento i dati personali sono:

a) distrutti;

b) conservati per fini esclusivamente istituzionali dell'impianto attivato; secondo quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e dall'articolo 2 del decreto legislativo numero 51/2018 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali.

Art. 19 - Limiti alla utilizzabilità di dati personali

1. I dati personali trattati in violazione della disciplina rilevante in materia di trattamento dei dati personali non possono essere utilizzati ai sensi dell'articolo 2-decies del decreto legislativo numero 196/2003, salvo quanto previsto dall'articolo 160 bis dello stesso decreto.

Art. 20 - Comunicazione

1. La comunicazione dei dati personali da parte del Comune di Farra di Soligo a favore di soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, è ammessa quando è prevista da una norma di legge o regolamento. In mancanza di tale norma la comunicazione è ammessa quando è comunque necessaria ed esclusivamente per lo svolgimento di compiti di interesse pubblico e lo svolgimento di funzioni istituzionali e può essere iniziata se è decorso il termine di cui all'articolo 2-ter del decreto legislativo numero 196/2003.

2. Non si considera comunicazione, ai sensi e per gli effetti del precedente comma, la conoscenza dei dati personali da parte delle persone designate ed autorizzate per iscritto a compiere le operazioni del trattamento dal titolare che operano sotto la loro diretta autorità.

3. È in ogni caso fatta salva la comunicazione di dati richiesti, in conformità alla legge, da forze di polizia, dall'autorità giudiziaria, da organismi di informazione e sicurezza o da altri soggetti pubblici ai sensi dell'articolo 58, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, numero 196, per finalità di difesa o di sicurezza dello Stato o di prevenzione, accertamento o repressione di reati.

CAPO IV

TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE - MODIFICHE

Art. 21 - Tutela

1. Per tutto quanto attiene ai profili di tutela amministrativa e giurisdizionale si rinvia integralmente a quanto previsto dagli articoli 140-bis e seguenti del decreto legislativo 30 giugno 2003, numero 196.

Art. 22 – Rinvio dinamico

1. Le disposizioni del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sovraordinata.

CAPO V
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 23 - Pubblicità del regolamento

1. Al presente regolamento verrà data la pubblicità prevista dallo Statuto e, successivamente alla sua approvazione, sarà pubblicato sul sito internet istituzionale del Comune.

Art. 24 - Entrata in vigore

2. Il presente regolamento entra in vigore ad intervenuta esecutività della delibera di approvazione.